

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2840

XVI Legislatura

—

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

Veltroni (PD), Perina (PDL), Leoluca Orlando (IdV), Rao (Udc), Vassallo (PD),
Granata (PdL), Letta (PD), Della Vedova (PdL), Bernardini (PD-Rad), Colaninno (Pd),
Fassino (PD), Mura (IdV), Ria (Udc), Evangelisti (Idv), Touadi (PD), Melandri (PD),
Mantini (Udc), Adornato (Udc), Giulietti (misto), Galletti (Udc), Martella (PD),
Sarubbi (PD), Di Biagio (PDL), Lolli (PD), Melis (PD), Versace (PDL)

Riconoscimento e disciplina del diritto di voto ai cittadini non comunitari e degli apolidi,
nelle elezioni comunali e circoscrizionali. Ratifica ed esecuzione del capitolo C della
Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale
siglata a Strasburgo il 5 febbraio 1992

Presentata il 20 ottobre 2009

Onorevoli Colleghi !

1. È ormai dall'inizio degli anni novanta che vi è nel nostro Paese una cospicua presenza di cittadini provenienti da paesi non aderenti all'Unione Europea che vengono in Italia per cercare lavoro, rifugio da regimi illiberali, un futuro migliore per se stessi e per la propria famiglia. Molte di queste persone partecipano pienamente alla vita civile delle comunità locali in cui risiedono, sono rispettose delle relative consuetudini, lavorano con dedizione, pagano le tasse, hanno figli che vanno a scuola con i bambini italiani, condividono con i cittadini italiani le stesse esigenze e gli stessi problemi connessi alla fruizione dei servizi pubblici.

È nostro interesse, come Paese, promuovere l'integrazione e la responsabilità verso la cosa pubblica di coloro i quali sono venuti in Italia con progetti di permanenza di medio o lungo termine e che contribuiscono positivamente alla vita delle nostre comunità. Per questo riteniamo sia oggi opportuno accogliere l'indicazione venuta dalla Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio del 1992 assicurando a chi è residente da almeno 5 anni nel nostro territorio il diritto di elettorato attivo e, parzialmente, quello passivo in occasione delle elezioni amministrative di livello comunale ed infracomunale.

Una tale scelta ovviamente non contrasta ma è anzi complementare, a nostro avviso, con una revisione della legislazione vigente in materia di acquisizione della cittadinanza - su cui peraltro già vertono progetti di legge al momento all'esame della Camera dei Deputati - oggi troppo improntata al principio dello *jus sanguinis* e sostanzialmente insensibile al principio dello *jus soli*.

2. La presente proposta di legge si limita a riconoscere e disciplinare il diritto di voto dei cittadini di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea e degli apolidi all'elezione degli organi comunali, analogamente a quanto previsto per i cittadini comunitari. Si è voluto, infatti, su una materia così delicata, adottare una interpretazione estremamente cauta e certamente rispettosa del dettato costituzionale che consenta in tempi ravvicinati di fare un primo passo nella direzione auspicata.

L'art. 48 della Costituzione letteralmente sancisce: "sono elettori tutti i cittadini ... che hanno raggiunto la maggiore età". Dalla sua formulazione letterale si evince che questa norma si riferisce ai cittadini quali titolari del diritto di voto, al fine di garantire l'inviolabilità, per loro, di tale diritto e non, in negativo, per escludere che la legge ordinaria lo possa estendere ad altri soggetti. Il riconoscimento del "diritto di voto" ai non cittadini non è dunque in sé stesso precluso dall'articolo 48 Cost. Si potrebbe forse eccepire che il requisito della cittadinanza sia necessario, a costituzione vigente, per partecipare alle elezioni di organi con funzioni legislative in quanto questi esprimono la sovranità menzionata che l'art. 1 Cost. attribuisce al popolo italiano. Ma agli organi di rappresentanza e di governo locale sono attribuite solo competenze e poteri amministrativi. A conferma di questa interpretazione viene un parere del Consiglio di Stato (Sez. I, adunanza del 16 marzo 2005) e la circostanza che nell'ordinamento italiano sia stato già riconosciuto tale diritto con legge ordinaria a seguito dell'adozione del Trattato di Maastricht del 1992, con riferimento ai cittadini comunitari residenti nel nostro Paese. Gli articoli art. 10 comma 2 e 117 comma 1 danno infine piena copertura costituzionale alla scelta legislativa qui proposta in quanto si tratterebbe di dare attuazione ad un accordo internazionale sulla "condizione giuridica dello straniero" ed in particolare alla già citata Convenzione di Strasburgo del 5 febbraio del 1992 sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale. Tale Convenzione era stata già eseguita attraverso la legge 08 marzo

1994, n. 203, limitatamente, però, ai capitoli A e B e non ancora, invece, al capitolo C, in forza del quale "ciascuna parte contraente si impegna ... a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi ... abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni" (cfr. art. 6, primo comma).

3. La presente proposta oltre a prevedere il diritto di voto, ne disciplina l'esercizio, specificando le ipotesi di elettorato attivo, elettorato passivo e le disposizioni per l'iscrizione presso le liste elettorali. A tale riguardo, si è cercato di ridurre quanto più possibile le differenze tra il diritto di voto degli stranieri con quello, sia dei cittadini comunitari, sia degli stessi cittadini italiani.

Pertanto, per votare i cittadini di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea e gli apolidi dovranno aver il requisito preliminare della permanenza costante sul territorio italiano, rappresentata dal possesso del titolo di soggiorno nonché dal fatto che, in ossequio alla normativa vigente, risiedono regolarmente in Italia da più di cinque anni.

Analogamente ai cittadini comunitari, coloro che vorranno partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti dovranno presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune. Inoltre, analogamente ai cittadini italiani, perderanno la propria capacità elettorale nelle ipotesi previste dalla legge 16 gennaio 1992, n. 15, che ad esempio dispone all'art. 1 comma 2 la perdita del diritto di voto per coloro che sono stati condannati con sentenze penali passate in giudicato.

Infine, analogamente ai cittadini italiani e a quelli comunitari, i cittadini stranieri potranno candidarsi a consigliere comunale o di circoscrizione. Per farlo dovranno presentare - oltre ad una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello stato di origine - un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello stato di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità per cause previste dalla normativa italiana (questo all'evidente scopo di evitare che cause di ineleggibilità previste in ordinamenti illiberali possano produrre effetti nell'ordinamento italiano).

Proposta di legge

Art. 1

1 . I cittadini di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea e gli apolidi in possesso del titolo di soggiorno che, in ossequio alla normativa vigente, risiedono regolarmente in Italia da più di cinque anni possono partecipare alle elezioni degli organi delle amministrazioni comunali.

Art. 2

1. I cittadini di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea e gli apolidi che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del comune e della circoscrizione in cui sono residenti, devono presentare al sindaco domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta, istituita presso lo stesso comune.

2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:

- a) la cittadinanza o la condizione di apolide;
- b) l'attuale residenza nonché l'indirizzo nello stato di origine;
- c) la richiesta di iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente nel comune, sempreché non siano già iscritti;
- d) la richiesta di conseguente iscrizione nella lista elettorale aggiunta.

3. Alla domanda deve essere allegata copia del titolo di soggiorno e del passaporto in corso di validità.

4. L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente ai cittadini di uno stato estero non membro dell'Unione Europea e agli apolidi l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del sindaco, del consiglio del comune e della circoscrizione nelle cui liste sono iscritti, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del comune in cui sono eletti consigliere, con esclusione della carica di vice sindaco.

5. Per i cittadini di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea e gli apolidi che chiedono l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte di un comune della provincia di Bolzano, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1973, n. 50, come sostituito dall'art. 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 295.

Art. 3

1 . La domanda di cui all'art. 1 è presentata all'ufficio comunale competente che provvede all'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte con la prima revisione dinamica utile.

2 . Ai fini di cui al comma 1, le richieste del sindaco intese ad acquisire le certificazioni necessarie presso il casellario giudiziale e presso l'autorità provinciale di pubblica sicurezza sono fatte per telegrafo e i documenti richiesti devono pervenire al sindaco entro 48 ore dalla richiesta.

3 . Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza delle cause ostative al riconoscimento dell'elettorato attivo previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, 20 marzo 1967, n. 223, provvede a:

- a) iscrivere i cittadini di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea e gli apolidi nell'apposita lista aggiunta, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
- b) comunicare agli interessati l'avvenuta iscrizione nella lista ovvero la mancata iscrizione; contro la mancata iscrizione può essere proposto ricorso secondo la normativa vigente. Il provvedimento negativo indica l'organo al quale il ricorso va proposto e il relativo termine.

Art. 4

1 . In occasione di consultazioni per la elezione diretta del sindaco e del consiglio comunale, la domanda di cui all'art. 1 deve essere presentata non oltre il quinto giorno successivo all'affissione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali e l'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte viene effettuata in sede di revisione disposta ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del decreto del presidente della repubblica 20 marzo 1967, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni.

2 . Nei casi previsti dal comma 1, il comune procede alla immediata iscrizione anagrafica del cittadino di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea.

3 . Ai fini della iscrizione nelle liste elettorali aggiunte, si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 2.

Art. 5

1 . I cittadini di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea e gli apolidi inclusi nell'apposita lista aggiunta vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.

2 . I cittadini di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea e gli apolidi iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.

Art. 6

1 . I cittadini di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea e gli apolidi che intendono presentare la propria candidatura a consigliere comunale devono produrre, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i cittadini italiani dal decreto del presidente della repubblica 16 maggio 1960, n. 570, e dalla legge 25 marzo 1993, n. 81:

- a) una dichiarazione contenente l'indicazione della cittadinanza, dell'attuale residenza e dell'indirizzo nello stato di origine;
- b) un attestato, in data non anteriore a tre mesi, dell'autorità amministrativa competente dello stato membro di origine, dal quale risulti che l'interessato non è decaduto dal diritto di eleggibilità per cause ostative previste dalla normativa italiana.

2 . Ove non siano ancora stati iscritti nelle liste elettorali aggiunte del comune di residenza, i cittadini di uno stato straniero non membro dell'Unione Europea e gli apolidi devono produrre un attestato del comune stesso circa l'avvenuta presentazione, nel termine di cui all'art. 3, comma 1, della domanda di iscrizione nelle liste elettorali aggiunte.

3 . La commissione elettorale circondariale comunica agli interessati le decisioni relative all'ammissione della candidatura, con espressa avvertenza, in caso di ricusazione, che gli stessi possono avvalersi delle forme di tutela giurisdizionale previste dalle norme vigenti.

4 . Le norme di cui al presente articolo si applicano anche per la presentazione della candidatura a consigliere circoscrizionale.

Art. 7

*(ratifica ed esecuzione del capitolo c della convenzione
sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale).*

1. Il presidente della repubblica è autorizzato a ratificare la convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale, fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992, limitatamente al capitolo C.

2. Piena ed intera esecuzione è data al capitolo C della convenzione di cui al comma 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 12 della medesima convenzione.

ALLEGATO

Convenzione sulla partecipazione degli stranieri alla vita pubblica a livello locale fatta a Strasburgo il 5 febbraio 1992

Preambolo

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari della presente Convenzione,
Considerando che il fine del Consiglio d'Europa è di realizzare una unione più stretta tra i suoi membri al fine di salvaguardare e di promuovere gli ideali ed i principi che sono loro patrimonio comune e di favorire il progresso economico e sociale nel rispetto dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali;
Riaffermando il loro attaccamento al carattere universale ed indivisibile dei Diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali fondati sulla dignità di tutti gli esseri umani;
Visti gli articoli 10, 11, 16 e 60 della Convenzione di salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà fondamentali;
Considerando che gli stranieri che risiedono nel territorio nazionale rappresentano ormai una caratteristica permanente delle società europee;
Considerando che i residenti stranieri sono a livello locale generalmente sottoposti agli stessi doveri dei cittadini;
Consapevoli della partecipazione attiva dei residenti stranieri alla vita ed allo sviluppo della prosperità della collettività locale, e convinti della necessità di migliorare la loro integrazione nella comunità locale, in particolare potenziando le possibilità di partecipazione agli affari pubblici locali;
Hanno convenuto quanto segue:

Parte I

Articolo 1

1. Ciascuna Parte applica le disposizioni dei Capitoli A, B e C. Tuttavia ogni Stato contraente può dichiarare nel depositare il suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, che si riserva di non applicare le disposizioni del Capitolo B o del Capitolo C o di entrambi i Capitoli.
2. Ciascuna Parte che ha dichiarato che applicherà uno o due Capitoli solamente può in ogni altro successivo momento, notificare al Segretario Generale che accetta di applicare le disposizioni del Capitolo o dei Capitoli che non aveva accettato all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione.

Articolo 2

Ai fini della presente Convenzione, l'espressione "residenti stranieri" indica le persone che non sono cittadine dello Stato in questione e che risiedono legalmente nel suo territorio.

Capitolo A - Libertà di espressione, di riunione e di associazione

Articolo 3

Ciascuna Parte si impegna, con riserva delle disposizioni dell'art. 9, a garantire ai residenti stranieri alle stesse condizioni che ai suoi cittadini:

- a) il diritto alla libertà di espressione; tale diritto comprende la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza l'interferenza delle Autorità pubbliche ed a prescindere da considerazioni relative alle frontiere. Il presente articolo non impedisce agli Stati di assoggettare le imprese di radio-trasmissione, di televisione o di cinema ad un regime di autorizzazione;
- b) il diritto alla libertà di riunirsi pacificamente, ed alla libertà di associazione, compreso il diritto di fondare sindacati assieme ad altri, e di affiliarsi a sindacati per la difesa dei propri

interessi. In particolar modo, il diritto alla libertà di associazione implica il diritto per i residenti stranieri, di creare le loro associazioni locali a fini di assistenza reciproca, di conservazione e di espressione della loro identità culturale o di difesa dei loro interessi riguardo a questioni di competenza della collettività locale, nonché il diritto di aderire ad ogni associazione.

Articolo 4

Ciascuna Parte fa in modo che sforzi effettivi siano posti in atto per associare i residenti stranieri alle inchieste pubbliche, alle procedure di pianificazione ed agli altri processi di consultazione sulle questioni locali.

Capitolo B - Organi consultivi volti a rappresentare i residenti stranieri a livello locale

Articolo 5

1. Le Parti si impegnano, con riserva delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1:

a) a vigilare affinché nessun ostacolo legale o di altra natura impedisca alle collettività locali che hanno nei loro rispettivi territori un numero significativo di residenti stranieri, di creare organi consultivi o di adottare altre disposizioni appropriate a livello istituzionale per:

i) provvedere ai collegamenti tra esse ed i predetti residenti;

ii) fornire un'istanza per il dibattito e la formulazione delle opinioni, degli auspici e delle preoccupazioni dei residenti stranieri sui temi della vita politica locale che li concernono da vicino, comprese le attività e le responsabilità della collettività locale interessata;

iii) promuovere la loro integrazione generale nella vita della collettività;

b) incoraggiare ed agevolare la costituzione di determinati organi consultivi o l'attuazione di altre adeguate disposizioni a livello istituzionale al fine di una adeguata rappresentanza dei residenti stranieri nelle collettività locali che hanno nel proprio territorio un numero significativo di residenti stranieri.

2. Ciascuna Parte vigila affinché i rappresentanti dei residenti stranieri che partecipano agli organi consultivi o ad altri dispositivi di ordine istituzionale di cui al paragrafo 1 possano essere eletti dai residenti stranieri della collettività locale o nominati dalle varie associazioni di residenti stranieri.

Capitolo C - Diritto di voto alle elezioni locali

Articolo 6

1. Ciascuna Parte si impegna con riserva delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 1, a concedere il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni locali ad ogni residente straniero, a condizione che questi soddisfi alle stesse condizioni di quelle prescritte per i cittadini ed inoltre che abbia risieduto legalmente ed abitualmente nello Stato in questione nei cinque anni precedenti le elezioni.

2. Uno Stato contraente può tuttavia dichiarare all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione che intende limitare l'applicazione del paragrafo 1 al solo diritto di voto.

Articolo 7

Ciascuna Parte può, unilateralmente o nel quadro di accordi bilaterali o multilaterali, stipulare che le condizioni di residenza specificate all'art. 6 possono essere soddisfatte da un periodo di residenza più breve.

Parte II

Articolo 8

Ciascuna Parte fa in modo che i residenti stranieri possano avere accesso alle informazioni riguardanti i loro diritti ed i loro obblighi nell'ambito della vita pubblica locale.

Articolo 9

1. In caso di guerra o di altri pericoli pubblici che minacciano la vita della nazione, i diritti concessi ai residenti stranieri in conformità con la parte I possono essere soggetti a limitazioni supplementari, rigorosamente nella misura in cui ciò sia richiesto dalla situazione, ed a condizione che tali misure non siano in contraddizione con gli altri obblighi della Parte derivanti dal diritto internazionale.
2. Il diritto ammesso dall'art. 3a) che comporta doveri e responsabilità, può essere assoggettato a determinate formalità, condizioni, limitazioni o sanzioni previste dalla legge, che rappresentano in una società democratica provvedimenti necessari per la sicurezza nazionale, l'integrità pubblica o la sicurezza pubblica, nonché per la tutela dell'ordine e la prevenzione dei reati, la tutela della salute o della morale, la protezione della reputazione o dei diritti altrui, nonché per impedire la divulgazione di informazioni riservate o garantire l'autorità e l'imparzialità del potere giudiziario.
3. Il diritto ammesso dall'art. 3b) può essere oggetto solo delle limitazioni che, essendo previste dalla legge, rappresentano misure necessarie in una società democratica ai fini della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica, della difesa dell'ordine pubblico e della prevenzione dei reati, nonché della tutela della salute o della morale e della protezione dei diritti e delle libertà altrui.
4. Ogni provvedimento adottato in attuazione del presente articolo deve essere notificato al Segretario Generale del Consiglio d'Europa che ne informerà le altre Parti. Questa stessa procedura si applica anche quando tali misure vengono abrogate.
5. Nessuna disposizione della presente Convenzione sarà interpretata nel senso di limitare o di pregiudicare i diritti che potrebbero essere riconosciuti in conformità con le leggi di ogni Parte o in base ad ogni altro trattato di cui è Parte.

Articolo 10

Ciascuna Parte informa il Segretario Generale del Consiglio d'Europa di ogni disposizione legislativa o di ogni altra misura adottata dalle autorità competenti sul suo territorio relativa agli impegni da essa sottoscritti in base ai termini della presente Convenzione.

Parte III

Articolo 11

La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sarà soggetta a ratifica, accettazione o approvazione. Gli strumenti di ratifica, di accettazione o di approvazione saranno depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 12

1. La presente Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data alla quale quattro Stati membri del Consiglio d'Europa avranno espresso il loro consenso ad essere vincolati dalla Convenzione, in conformità con le disposizioni dell'art. 11.
2. Per ogni Stato membro che esprima successivamente il suo consenso a far parte della Convenzione, questa entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di deposito dello strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione.

Articolo 13

1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potrà invitare ogni Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione con una decisione adottata alla maggioranza prevista all'art. 20d) dello Statuto del Consiglio d'Europa ed all'unanimità dei rappresentanti degli Stati contraenti aventi diritto ad essere rappresentati al Comitato.
2. Per ogni Stato aderente, la Convenzione entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data del deposito dello strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

Articolo 14

Gli impegni sottoscritti successivamente dalle Parti alla Convenzione, in conformità con l'art. 1, paragrafo 2, saranno considerati come essendo parte integrante della ratifica, dell'accettazione dell'approvazione o dell'adesione della Parte che effettua la notifica ed avranno gli stessi effetti sin dal primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 15

Le disposizioni della presente Convenzione si applicano a tutte le categorie di collettività locali esistenti sul territorio di ciascuna Parte. Tuttavia, ciascun Stato contraente può, all'atto del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare le categorie di collettività territoriali per le quali intende limitare la sfera di applicazione o che intende escludere dalla sfera di applicazione della Convenzione.

Articolo 16

1. Ogni Stato può, nel firmare o depositare il proprio strumento di ratifica, di accettazione di approvazione o di adesione, designare il territorio o i territori cui si applicherà la presente Convenzione.

2. Ogni Stato può in ogni altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione della presente Convenzione ad ogni altro territorio designato nella dichiarazione. La Convenzione entrerà in vigore nei confronti di questo territorio il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di tre mesi dopo la data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

3. Ogni dichiarazione resa in virtù dei due paragrafi precedenti potrà essere ritirata per quanto concerne qualsiasi territorio designato in questa dichiarazione, mediante una notifica indirizzata al Segretario Generale. Il ritiro avrà luogo il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 17

Nessuna riserva è ammessa alle disposizioni della presente Convenzione, oltre a quella menzionata all'art. 1, paragrafo 1.

Articolo 18

1. Ogni parte può in qualsiasi momento, denunciare la presente Convenzione indirizzando una notifica al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2. La denuncia avrà effetto il primo giorno del mese successivo allo scadere di un periodo di sei mesi dopo la data di ricevimento della notifica da parte del Segretario Generale.

Articolo 19

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio e ad ogni Stato che ha aderito alla presente Convenzione:

ogni firma;

il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;

ogni data di entrata in vigore della presente Convenzione in conformità ai suoi articoli 12, 13 e 16;

ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 1, paragrafo 2;

ogni notifica ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'art. 9, paragrafo 4;

ogni altro atto, notifica o comunicazione relativa alla presente Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto a Strasburgo, il 5 febbraio 1992 in francese ed in inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede, in un unico esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa.

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne comunicherà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e ad ogni Stato invitato ad aderire alla presente Convenzione.